



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

Sintetiche istruzioni operative sulla gestione del Procedimento civile

(con riferimento al Provvedimento del Presidente del Tribunale di Campobasso,
prot.n.1420 del 05.05.2020)

Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Campobasso, prot.n.1420 del 05.05.2020, pubblicato sul Sito dell'Ordine in pari data, sono state adottate le misure organizzative di cui ai commi 6 e 7 dell'art.83 D.L. n.18/2020, come convertito con modificazioni nella legge n.27/2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n.28/2020, per la gestione delle udienze, civili e penali, relativamente al periodo dal **12 maggio al 31 maggio 2020**.

Ferma rimanendo la disciplina di carattere generale dettata nel suddetto provvedimento, con le presenti istruzioni operative, elaborate a seguito di confronto con il Presidente della Sezione civile e con tutti i Giudici addetti alla stessa, si è inteso indicare, sia pure sinteticamente, le concrete modalità di celebrazione delle udienze civili ricadenti nel suindicato periodo (dal 12 maggio al 31 maggio 2020).

Si precisa, in ogni caso, che le stesse istruzioni operative non hanno carattere di esaustività e sono soggette a possibili modifiche e/o integrazioni anche in considerazione della specificità delle cause e, conseguentemente, delle disposizioni che i singoli Giudici assegnatari eventualmente riterranno di dover adottare, con appositi provvedimenti, per ciascuna di esse.

Udienze presidenziali di divorzi e separazioni (artt. 708 c.p.c. – 4, co. 7, 8 L. 898/70)

Al fine di permettere l'organizzazione dell'udienza presidenziale del martedì, anche eventualmente secondo l'art. 83, co.7, lett. f) D.L. n.18/2020, 5 giorni prima (quindi il giovedì) entro le ore 12.00, dovrà pervenire in Cancelleria una dichiarazione dei difensori costituiti relativa alla celebrazione della medesima. I difensori potranno chiedere:

a) la rinuncia alla comparizione delle parti, chiedendo che il procedimento prosegua. Questa

dovrebbe essere la modalità elettiva per i procedimenti di separazione consensuale e le richieste di divorzio congiunto; in caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso, l'ordinanza verrà adottata allo stato degli atti. Analogamente si procederà in caso di contumacia del convenuto;

b) il rinvio, da parte di una o entrambe le parti, per un qualunque motivo (mancata notifica al convenuto, tentativo di conciliazione stragiudiziale, impedimento del difensore o della parte etc.). In tal caso, il processo sarà differito al termine del periodo di emergenza sanitaria. Analogamente si procederà nel caso in cui occorra ascoltare un minore, non essendovi possibilità di esperire l'atto in condizioni di sicurezza, stante il rischio di creare un'eccessiva presenza di persone in Tribunale;

c) la celebrazione mediante collegamento da remoto. In tal caso, entrambi i difensori comunicheranno di essere in grado di collegarsi da remoto con modalità *Teams* e che la parte assistita potrà essere presente nello studio rispettando le distanze di sicurezza. La Cancelleria, entro le ore 12.00 del lunedì successivo, comunicherà ai difensori l'orario del collegamento secondo le modalità indicate nell'alinea 6, par.I dell'Allegato n.1 della delibera del C.S.M. del 25.3.2020.

Accertamenti Tecnici Preventivi

La celebrazione dell'udienza avverrà mediante contraddittorio cartolare, secondo l'art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020. Eventuali note scritte ovvero istanze di rinvio dovranno pervenire 5 giorni prima della medesima (quindi il giovedì) entro le ore 12.00, in Cancelleria ed essere comunicate alla controparte, con diritto di replica mediante deposito di note entro le ore 12.00 del lunedì successivo. La decisione sarà assunta mediante ordinanza fuori udienza. In caso di nomina di C.T.U., il giuramento verrà effettuato dinanzi al Giudice o al G.O.P. delegato, da remoto con modalità *Teams*, ex art. 83, co.7, lett. f) D.L. n.18/2020. In tal caso, con il decreto di nomina o entro le ore 12.00 del giorno precedente il giuramento, la Cancelleria comunicherà ai difensori l'orario esatto del collegamento secondo le modalità indicate nell'alinea 6, par.I dell'Allegato n.1 della delibera del C.S.M. del 25.3.2020. Il C.T.U., durante l'espletamento del mezzo di prova che avverrà alla presenza esclusiva dei C.T.P., se nominati, ovvero dei difensori o di loro delegati, avrà cura di mantenere le forme di distanziamento sociale previste dalla normativa sanitaria di emergenza in vigore. La presenza delle parti (art. 206 c.p.c.) si intende rinunciata.

Procedure camerali di contenzioso ordinario (artt. 316 bis, 736 bis, 669 sexies, 669 terdecies, 702 bis, 737 c.p.c. etc.)

La celebrazione dell'udienza avverrà mediante contraddittorio cartolare, secondo l'art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020. Eventuali note scritte ovvero istanze di rinvio dovranno pervenire 5 giorni prima della medesima entro le ore 12.00, in Cancelleria ed essere comunicate alla controparte, con diritto di replica mediante deposito di note entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza. La decisione sarà assunta mediante ordinanza fuori udienza.

Protezione internazionale

Al fine di permettere l'organizzazione dell'udienza presidenziale, anche eventualmente secondo l'art. 83, co.7, lett. f) D.L. n.18/2020, 5 giorni prima della stessa, entro le ore 12.00, dovrà pervenire in Cancelleria una dichiarazione del difensore costituito del ricorrente relativa alla celebrazione della medesima. Il difensore potrà chiedere:

- a) la rinuncia alla comparizione delle parti, chiedendo che il procedimento prosegua. Il decreto verrà adottato allo stato degli atti fuori udienza;
- b) il rinvio, da parte del ricorrente, per un qualunque motivo (riserva produzione documenti, impedimento del difensore o della parte etc.). In tal caso, il processo sarà differito al termine del periodo di emergenza sanitaria;
- c) la celebrazione mediante collegamento da remoto. In tal caso, il difensore comunicherà di essere in grado di collegarsi da remoto con modalità *Teams* e che la parte assistita potrà essere presente nello studio rispettando le distanze di sicurezza. La Cancelleria, entro le ore 12.00 del lunedì successivo, comunicherà al difensore l'orario del collegamento secondo le modalità indicate nell'alinea 6, par.I dell'Allegato n.1 della delibera del C.S.M. del 25.3.2020.

Udienze di prima comparizione delle parti e trattazione (art.183 c.p.c.)

La celebrazione dell'udienza avverrà mediante contraddittorio cartolare secondo l'art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020, sia nel caso di udienza di prima comparizione, sia nel caso di udienza di trattazione. Previa comunicazione da parte della Cancelleria della trattazione di dette udienze con tali modalità, eventuali note scritte, ovvero istanze di rinvio dovranno pervenire 5 giorni prima della medesima entro le ore 12.00, in Cancelleria ed essere comunicate alla controparte, con diritto di replica mediante deposito entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza fissata. La decisione sarà assunta mediante ordinanza fuori udienza. In caso di mancata costituzione della parte alla prima udienza o di costituzione il giorno dell'udienza stessa, il processo andrà rinviato a breve, ovvero il Giudice si potrà riservare, concedendo però un doppio termine, eventualmente differenziato, per permettere all'attore/opponente di conoscere e contestare le tesi avversarie e al

convenuto/opposto di replicare.

Udienze di assunzione dei mezzi di prova (art.184 c.p.c.)

Tali udienze, non essendovi possibilità di procedere al loro svolgimento in condizioni di sicurezza, stante il rischio di creare un'eccessiva presenza di persone in Tribunale, saranno rinviate al termine del periodo di emergenza sanitaria.

Udienze di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.)

La celebrazione dell'udienza avverrà mediante contraddittorio cartolare secondo l'art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020. Eventuali note scritte, contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni, ovvero istanze congiunte di rinvio, dovranno pervenire in Cancelleria entro le ore 12.00 del giorno prima dell'udienza ed essere comunicate alla controparte. La decisione verrà assunta mediante ordinanza fuori udienza, con rinvio o concessione dei termini ex artt. 190 – 281 *quinquies*, co.1 c.p.c. Stante le modalità di svolgimento delle udienze non potranno tenersi udienze di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. Le udienze già fissate saranno da intendersi come udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., con eventuale concessione o rinuncia -se congiunta- ai termini ex art. 190 c.p.c., giusta dichiarazione da effettuarsi con le note di precisazione delle conclusioni.

Procedimenti di volontaria giurisdizione e di giudice tutelare

Per le cause “*relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio od affinità*”, si provvederà mediante contraddittorio cartolare secondo l'art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020. In particolare, la Cancelleria, con comunicazioni telematiche alle parti costituite presso i loro difensori, inviterà le parti stesse a non comparire personalmente in udienza ed a presentare, in via telematica, memorie entro cinque giorni successivi alla data già fissata ed eventuali repliche entro ulteriori cinque giorni successivi, con espresso avviso che i suddetti procedimenti saranno trattenuti, all'esito, in riserva e trasmessi al Collegio per la decisione. La stessa cancelleria darà avviso alle parti che, ove esse intendessero comparire personalmente, per superiori ragioni di interesse da esplicitare, dovranno rappresentarlo all'Ufficio mediante comunicazione telematica in cancelleria due giorni prima della data di udienza, così da consentire all'Ufficio di valutare le superiori ragioni di interesse alla “udienza fisica”. In tale ipotesi, stante la superiorità dell'esigenza di tutela della salute pubblica, non saranno sentite direttamente e personalmente le parti -essendo, peraltro, facoltativa la loro presenza ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.- e si soprassederà dall'ascolto del minore, stante anche la non utilità dello stesso rispetto alle statuizioni circa gli obblighi

alimentari e di mantenimento.

Per le cause in materia di “*tutela, interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno*”, parimenti, sarà privilegiata la trattazione cartolare secondo l’art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020, mediante adozione, ove possibile, di provvedimenti urgenti e temporanei (es., la nomina del tutore o del curatore provvisorio ex artt. 419, 424 c.c. o la nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio). Nei procedimenti suddetti la regola sarà quella di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili senza il previo esame dell’amministrando-interdicendo-inabilitando e decidendo allo stato degli atti senza che sia celebrata una “udienza fisica”. A ciò si provvederà previo invito, da parte del giudice, alla produzione, da parte dell’istante, di documentazione sanitaria attestante un serio grado di incapacità del beneficiario e previe allegazioni di assenso dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado alla nomina dell’amministratore di sostegno-tutore-curatore provvisori. Verranno, pertanto, fissate le sole udienze per il giuramento dell’amministratore-tutore-curatore provvisorio e disposto rinvio a data successiva al periodo di emergenza sanitaria per esame del beneficiario e conferma dei provvedimenti provvisori già adottati.

Procedimenti di lavoro e previdenza

Per gli *Accertamenti Tecnici Preventivi ex art.445 c.p.c. fissati per il giuramento del CTU*, le udienze saranno rinviate con provvedimento fuori udienza comunicato alle parti ed ai CTU interessati.

Per le *procedure cautelari/camerale* (artt. 700 c.p.c. *ante causam* ed in corso di causa, art.28 Statuto lavoratori, udienze ex art.649 c.p.c.), le cause saranno trattenute in riserva dal G.L. alle date di udienza già fissate previa concessione di un termine (decorrente dal giorno di udienza) alle parti per il deposito di sintetiche note, ex art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020. Laddove le parti non abbiano interesse alla trattazione della causa (ad es., per raggiunto accordo, trattative di bonario componimento o altro), comunicheranno con le medesime note tale volontà ed il G.L. provvederà a fissare udienza a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Per gli *Accertamenti Tecnici Preventivi ex art.445 c.p.c. fissati per la fase di opposizione*, per le *prime udienze in materia di previdenza* e per le *udienze di trattazione* (escluso quelle fissate per la decisione della causa), le cause saranno trattenute in riserva dal G.L. alle date di udienza già fissate previa concessione di un termine (decorrente dal giorno di udienza) alle parti per il deposito di sintetiche note, ex art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020. Laddove le parti non abbiano interesse alla trattazione della causa (ad es. per raggiunto accordo, trattative di bonario componimento o altro), comunicheranno con le medesime note tale volontà ed il G.L. provvederà a fissare udienza a data successiva al periodo di emergenza sanitaria. Le cause

fissate per eventuali giuramenti di CTU saranno ricalendarizzate con provvedimento fuori udienza a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Per le *prime udienze in materia lavoro*, essendo tali udienze deputate alla comparizione delle parti, la trattazione potrà essere cartolare, ex art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020 (con le modalità sopra descritte), solo laddove nelle note le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, rinuncino espressamente alla comparizione. Diversamente, le udienze saranno rinviate a data successiva al periodo di emergenza sanitaria (in quanto -atteso il numero dei procedimenti fissati- non ne è possibile una trattazione con applicativi da remoto, ex art. 83, co.7, lett. f) D.L. n.18/2020).

Le *cause fissate per la escussione dei testimoni*, sia dinanzi al G.L. che al G.O.P., nonché le *cause fissate ex artt.181, 309 c.p.c.*, saranno rinviate con provvedimento fuori udienza a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Per le *cause già fissate per la decisione*, le parti depositeranno, prima della udienza, note conclusionali ed il G.L. adotterà la decisione fuori udienza con deposito telematico e comunicazione alle parti stesse.

Procedimenti esecutivi immobiliari

Per tali procedimenti, le numerose novità normative intervenute sulla materia e la specificità del ruolo, comporteranno il rinvio della maggior parte delle udienze di delega alla vendita già fissate e di quelle già fissate per i chiarimenti da parte degli ausiliari del giudice. Saranno invece trattate, mediante contraddittorio cartolare, secondo l'art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020 e in base alle specifiche indicazioni che verranno, di volta in volta, fornite nei provvedimenti di fissazione, le udienze di approvazione dei piani di riparto e quelle fissate, ad es., per dichiarare la eventuale estinzione della procedura. Le vendite (*rectius*, le aste) saranno rinviate a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Procedimenti esecutivi mobiliari

Le *espropriazioni presso terzi* verranno trattate ex art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020 qualora vi sia la costituzione del debitore e in tutti i casi in cui il procedimento provenga da un rinvio della prima udienza. In tali casi, il G.E, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria, fisserà l'udienza cartolare e, entro detta udienza, i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte. Il Giudice, quindi, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del decreto di trattazione scritta, senza redigere verbale, ma dando atto delle note depositate, provvederà ad emettere il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio.

Nel caso, invece, di prima udienza in cui non vi sia stata la costituzione del debitore, il G.E. provvederà al rinvio a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Per l'*esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*, essendo prevista la comparizione in udienza di soggetti diversi dai difensori delle parti, quali il CTU, che viene nominato per determinare le modalità di esecuzione, le relative udienze saranno rinviate a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Le udienze di *esecuzione per consegna o per rilascio*, da fissarsi ai sensi dell'art. 610 c.p.c. e ss., stante il provvedimento di sospensione di cui all'art. 103, co.6 del D.L. n. 18/2020, saranno differite a data successiva al periodo di emergenza sanitaria.

Per l'*esecuzione mobiliare presso il debitore*, tutte le attività prodromiche alla vendita o all'assegnazione del bene pignorato, richiedendo l'accesso nella casa del debitore e nei luoghi a lui appartenenti, saranno rinviate a data successiva al periodo di emergenza sanitaria. Analogamente, saranno rinviate le attività relative alla successiva fase di autorizzazione della vendita, (istanza di vendita ed emissione di decreto di autorizzazione alla vendita per beni fino a € 20.000,00, fissazione udienza ed emissione di ordinanza di vendita per beni di valore superiore, nonché l'attività specifica di vendita, in quanto prevedente la partecipazione degli ausiliari del Giudice, dell'IVG e di altri soggetti). Faranno eccezione al rinvio le ipotesi previste dagli artt. 541 e 542 c.p.c. per le quali può essere disposta la trattazione cartolare, ex art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020, sicchè il G.E. provvederà sulle richieste delle parti ai sensi dell'art. 510 e ss. c.p.c.

I procedimenti di *opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi*, ex art. 615, 617 e 619 co. 2 c.p.c., saranno trattati con trattazione con note scritte, ex art. 83, co.7, lett. h) D.L. n.18/2020, previa assegnazione alle parti di congrui termini atti a garantire il contraddittorio.

Procedimenti fallimentari

Il Giudice fallimentare, nel periodo in questione (dal 12 maggio al 31 maggio 2020), in relazione alle udienze prefallimentari, di verifica dello stato passivo e di approvazione del rendiconto di gestione, ha già provveduto al rinvio a data successiva al periodo di emergenza sanitaria, mediante rituali comunicazioni a tutti i soggetti interessati.

Le presenti istruzioni operative, come innanzi accennato, sono state realizzate grazie alle indicazioni fornite, nel corso della costante interlocuzione sviluppatasi sin dall'inizio della fase emergenziale, da tutti i Giudici della Sezione civile i quali hanno dimostrato particolare

sensibilità nel tentare di realizzare l'obiettivo, comune con l'Avvocatura, di favorire, nei limiti del possibile, la celebrazione dei procedimenti civili nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria.


Gli stessi Giudici, nel contempo, si sono dichiarati disponibili a recepire, in relazione ai singoli provvedimenti da essi emessi per la gestione delle udienze ed ove si rendesse necessario, le istanze degli Avvocati volte ad ottenere eventuali differimenti, concessione di termini e provvedimenti specifici atti a realizzare le garanzie del contraddittorio.

A tal fine, anche nell'ottica di una doverosa collaborazione tra Avvocati e Magistrati, si raccomanda l'inoltro di note possibilmente dettagliate, il deposito -specie nelle cause da assegnarsi a decisione- di tutti gli atti in formato telematico ed il rispetto dei termini indicati nei vari provvedimenti, nonché la consultazione costante di pec e fascicolo telematico su Polisweb; e ciò anche in considerazione del contingentamento del personale di Cancelleria dettato dalle disposizioni normative e regolamentari in materia emergenziale.

Campobasso, 10.05.2020

Il Consigliere Segretario

Avv. Giacinto Macchiarola



Il Presidente

Avv. Giuseppe De Rubertis

